SENATO DELLA REPUBBLICA

- VI LEGISLATURA ----

(N. 1762)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE MATTEIS e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 1974

Ampliamento del divieto di assunzioni da parte dello Stato o di enti pubblici del personale collocato a riposo a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'articolo 6 del decreto-legge n. 261 dell'8 luglio 1974, attualmente in conversione in legge dinanzi alla Camera dei deputati, è stato fatto espresso divieto al personale collocato a riposo ai sensi della legge 336 del 24 maggio 1970, recante benefici agli ex combattenti ed assimilati, di essere assunti in impieghi o avere incarichi, fatta eccezione per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici, anche economici, di società a partecipazione statale, o di enti che fruiscono del contributo ordinario dello Stato e siano soggetti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.

Si è disposto, altresì, col dianzi richiamato provvedimento legislativo che le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti al personale di cui sopra, anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge, dovranno cessare di avere efficacia nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

La norma anzidetta pone, per ragioni di giustizia ed anche al fine di evitare disparità di trattamento (ex articolo 3 della Costituzione), lo stesso problema per tutti coloro che, fruendo delle particolari agevolazioni, non mai abbastanza censurate, chiesero ed ottennero il collocamento in pensione a norma dell'anticolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972 (esodo dell'alta dirigenza) anche se, per vero, l'ultimo comma di detto articolo 67 dispone il divieto di assunzione in impiego alle dipendenze dello Stato o di enti pubblici.

Anche se una circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri ha ampliato il concetto relativo a tale divieto, si ritiene, tuttavia, che la materia sia da regolarsi con apposito provvedimento legislativo, che è quello che sottoponiamo all'esame del Parlamento.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il personale collocato a riposo a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non può essere assunto in impiego o avere incarichi, eccezion fatta per la partecipazione ad organi collegiali ed a commissioni, alle dipendenze dello Stato, degli altri enti pubblici anche economici, di società a partecipazione statale e di enti che fruiscano del contributo ordinario dello Stato e siano sottoposti al controllo della Corte dei conti a norma dell'articolo 100 della Costituzione.

Le assunzioni effettuate e gli incarichi conferiti al personale collocato in quiescenza a norma del richiamato articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, cesseranno di avere efficacia nel termine di 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.